

DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2018
686/2018/R/EEL

ISTRUZIONI, A TERNA S.P.A., PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA DI RIPARTIZIONE DEI COSTI PER IL REDISPATCHING E COUNTERTRADING PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1046^a riunione del 18 dicembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016), recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*), con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente

- l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento "*Italy North TSOs proposal for methodology for redispatching and countertrading cost sharing in accordance with article 74 of commission regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" (di seguito: proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North*), inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione del 14 maggio 2018, prot. Autorità 15576 del 14 maggio 2018 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2018);
 - la comunicazione "*INERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*" (di seguito: comunicazione INERRF) del 23 novembre 2018 (prot. Autorità 33304 del 23 novembre 2018);
 - il documento INERRF "*Request for amendment by the Italy North Regulatory authorities of the Italy North TSOs proposal for methodology for redispatching and countertrading cost sharing in accordance with article 35 of commission regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" del 23 novembre 2018 (di seguito: richiesta di emendamenti a *cost sharing Italy North*), allegato alla comunicazione INERRF.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 35(1), del Regolamento CACM, prevede che, entro 16 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il coordinamento delle attività di *redispatching* e *countertrading* con riferimento alle congestioni legate ai flussi occorrenti sui confini fra le zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CTRD);
- l'articolo 74, del Regolamento CACM, prevede che, entro la medesima scadenza di cui al punto precedente, i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta per la ripartizione dei costi emergenti dalle attività di *redispatching* e *countertrading* (di seguito: proposta di *cost sharing*): detta ripartizione deve assicurare una equa distribuzione dei costi e dei benefici fra i TSO coinvolti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, nonché prevedere in capo ai TSO specifici obblighi di verifica e analisi dell'efficacia delle azioni di *redispatching* e *countertrading* considerate rilevanti ai fini della ripartizione dei costi;
- per la ripartizione dei costi per *redispatching* e *countertrading* è fondamentale distinguere fra:
 - *requester*: è il TSO che richiede l'attivazione di risorse in quanto riscontra delle congestioni sulla propria rete ascrivibili a flussi tra le zone d'offerta diversi rispetto a quelli previsti (di seguito: flussi *cross-zonal* diversi dal previsto);

- *causer* (o *polluter*): è il TSO sulla cui rete si sono verificate le cause che hanno portato a flussi *cross-zonal* diversi dal previsto;
- attribuire i costi al *requester* (di seguito: *requester pays principle*) incentiva i TSO a potenziare le infrastrutture di rete al fine di accomodare i flussi *cross-zonal* indipendentemente che essi coincidano o meno con quanto previsto; attribuire i costi al *causer* (di seguito: *causer pays principle*), di contro, incentiva i TSO ad una gestione più efficiente della propria rete, responsabilizzandoli nei confronti di tutte quelle azioni che generano flussi *cross-zonal* diversi dal previsto, ivi incluse eventuali indisponibilità in tempo reale di *non costly remedial actions* (quali ad esempio regolazioni dei PST o modifiche alla topologia della rete) che erano state considerate in sede di programmazione ai fini del calcolo della capacità da rendere disponibile al mercato sugli orizzonti giornaliero e infragiornaliero;
- l'articolo 9(7), lettera h), del Regolamento CACM, prevede che le proposte di *cost sharing* siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10), del Regolamento CACM, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11), del Regolamento CACM, prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione 14 maggio 2018, Terna ha inviato all'Autorità la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North*;
- la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* prevede la ripartizione dei costi sulla base di un approccio semplificato che non tiene conto della divisione fra *requester* e *causer*, ma si basa sull'utilizzo di coefficienti di ripartizione proporzionali alla ripartizione delle rendite di congestione sulle frontiere interessate;
- la proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* prevede anche un report trimestrale relativo alle risorse attivate e ai relativi costi, nonché una analisi annuale dell'efficacia delle risorse attivate con suggerimenti e raccomandazione per eventuali miglioramenti del processo di ottimizzazione delle risorse stesse;

- la proposta si applica anche al TSO della Svizzera, in quanto rilevante ai fini della ottimizzazione delle risorse CTRD per massimizzare la capacità disponibile sulle frontiere settentrionali dell'Italia;
- la data di ricevimento della proposta di *cost sharing* per la CCR *Italy North* da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 24 maggio 2018; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro il 24 novembre 2018;
- il 23 novembre 2018 tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha approvato il documento richiesta di emendamenti a *cost sharing Italy North* con il quale le autorità di regolazione della CCR intendono richiedere ai TSO di:
 - ridefinire la partecipazione del TSO della Svizzera al processo di ripartizione dei costi, escludendo i costi sostenuti dal suddetto TSO dallo scopo della metodologia;
 - sottoporre alle autorità di regolazione una metodologia basata sul *polluter pays principle* opportunamente integrato per tenere conto del contributo dei diversi flussi non coordinati che possono creare congestioni;
 - includere nella reportistica trimestrale la ripartizione dei flussi su ciascun elemento di rete nei vari contributi;
 - includere nell'analisi annuale anche una valutazione sulle cause alla base di eventuali differenze fra i costi attesi per l'attivazione delle risorse e i costi effettivamente sostenuti;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF di cui al punto precedente ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM.

RITENUTO NECESSARIO:

- istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a *cost sharing Italy North*, conformemente al risultato della votazione espressa in sede INERRF il 23 novembre 2018 di cui alla comunicazione INERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a *cost sharing Italy North*, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a ACER;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini